



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Luisa D'EVOLI	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Referendario
Francesco BELSANTI	Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza dell'1 marzo 2013 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.

- vista la lett. prot. n. 10 del 19 febbraio 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dalla provincia di La Spezia, ai sensi dell'art. 7⁸ L. 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n.11/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

FATTO

Con istanza n.7624 dell'8 febbraio 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n.10 del 19 febbraio 2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 25 febbraio 2013 con il n. 0000712 -25.02.2013 - SC _ LIG - T85 - A, il

Commissario straordinario presso la provincia di La Spezia chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell'art.191, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, (come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n.213 del 2012), in base a cui *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."*

A parere del Commissario straordinario sembrerebbe che il legislatore, utilizzando l'espressione *"fondi specificatamente previsti"* abbia voluto intendere che se in bilancio vi è iscritto un capitolo per somme urgenze generiche, capiente per la somma urgenza specifica, non si deve attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ancorché l'ordinativo all'impresa sia avvenuto prima dell'impegno della relativa somma.

Più frequentemente accade però che in bilancio non vi sia un capitolo *ad hoc* per le somme urgenze ma nell'ambito del PEG del servizio che attiva la somma urgenza vi possano essere stanziamenti adeguati sia in merito alla funzione che all'intervento. Pertanto il Commissario chiede se anche il questo caso, mancando fondi specifici ma sussistendo fondi adeguati sia in merito al servizio che alla funzione che all'intervento (pur se non specificatamente previsti) l'Ente debba procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

DIRITTO

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo attualmente legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7⁸ L. 5.06.2003 n. 131.

Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo in quanto la richiesta di parere concerne una disposizione normativa riguardante la corretta procedura contabile di impegno di spesa che incide, tra l'altro, sulla sana gestione finanziaria.

2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.

Come narrato in fatto, il Commissario straordinario presso la provincia di La Spezia chiede di sapere, a seguito di corretta interpretazione dell'art. 191, comma 3 del D.lgs. 267/00, quale sia l'ambito di applicazione della suddetta norma ossia quando è necessario procedere al riconoscimento della spesa relativa ai lavori di somma urgenza con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) (riconoscimento dei debiti fuori bilancio).

Premesso che non appare corretta la ricostruzione effettuata dalla Provincia di La Spezia circa le presunte intenzioni del legislatore mediante l'utilizzo dell'inciso "fondi specificatamente previsti", il Collegio ritiene che la corretta interpretazione e, conseguentemente, la corretta applicazione della norma in esame sia la seguente.

Non è indifferente, al fine di un corretto percorso argomentativo, evidenziare l'allocazione della norma all'interno del TUEL. L'art. 191, difatti, fissa le *"Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese"* nell'ambito dei *"Principi di gestione e controllo di gestione"*.

Il primo comma della norma citata individua l'ordinaria procedura di spesa per cui l'Ente può attivarsi solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente

intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Solo dopo il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione. Se questa, come detto, è la procedura ordinaria prevista dalla legge, il comma 3 dell'articolato normativo risulta essere una deroga alla disciplina ordinaria, una sorta di "autorizzazione" da parte del legislatore a diversamente procedere in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari.

Tale deroga è ammessa quindi solo in presenza dei presupposti indicati dal legislatore: necessità di lavori di somma urgenza e mancanza di fondi destinati a coprire la spesa relativa ai predetti lavori. Solo in presenza di tali presupposti l'Ente può procedere all'ordinazione dei lavori a terzi ed attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei modi indicati dal terzo comma.

Accendendo un faro sui due requisiti appena evidenziati appare chiara la volontà del legislatore di consentire una deroga alla procedura ordinaria non ogni qualvolta vi siano lavori di somma urgenza ma solo allorquando non vi siano difatti, sufficienti fondi a tal fine stanziati. In tale circostanza, non è possibile per l'Ente procedere all'impegno di somme sul competente capitolo o intervento di bilancio in quanto, appunto perché fondi non ve ne sono o non sono sufficienti.

Diversamente, in presenza di fondi a tal fine destinati o, in altre parole, quando l'Ente può attivare l'ordinaria procedura d'impegno, non risulta necessario ricorrere alla disciplina derogatoria ed attivare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Come detto, la deroga è una sorta di autorizzazione del legislatore con cui l'Ente può procedere a costituire un debito fuori bilancio al fine di tutelare interessi primari e consentire, successivamente, all'Ente di attivare un percorso che consenta l'individuazione delle risorse da destinare alla copertura finanziaria dei lavori ordinati

in via d'urgenza.

Che poi tali fondi vadano reperiti *ex novo* o possano trovarsi all'interno del bilancio dell'Ente non interessa al fine della corretta applicazione della norma. Altro non farà l'Ente, in sede di riconoscimento del debito, se non quello che è già previsto dagli artt.175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del TUEL.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dalla provincia di La Spezia.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Commissario straordinario presso la provincia di La Spezia.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'1 marzo 2013.

Il Magistrato estensore

Francesco Belsanti

Il Presidente

Ennio Colasanti

Depositata il 18 marzo 2013.

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Michele Bartolotta)